



**COMUNE DI SAN MAURIZIO
CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO**

Regolamento

*per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera
intellettuale ad esperti di comprovata esperienza
(art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)*

Approvato con Deliberazione della G.C. n. 81 del 21.4.2008

Indice

| | |
|--|---------------|
| <i>Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Art. 3 - Programma di fabbisogno</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti</i> | <i>pag. 6</i> |
| <i>Art. 9 - Disciplinare di incarico</i> | <i>pag. 6</i> |
| <i>Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i> | <i>pag. 6</i> |
| <i>Art. 11 - Pubblicazione degli incarichi</i> | <i>pag. 7</i> |
| <i>Art. 12 - Disposizioni finali</i> | <i>pag. 7</i> |

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, secondo le disposizioni dell'art. 110 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile (contratto d'opera) e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (esercizio delle professioni intellettuali) e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) incarichi di consulenza, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Il presente Regolamento non trova applicazione agli incarichi professionali obbligatori per legge la cui disciplina è rimessa a specifiche disposizioni di legge o di regolamento, quali a titolo esemplificativo incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, incarichi di progettazione e di direzione lavori di cui al D.Lgs. 163/06 e di pianificazione urbanistica.

7. Il presente regolamento non trova applicazione agli appalti di servizi disciplinati ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, dal D.Lgs. 163/06 e dal regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi.

Articolo 2

Ricorso ai collaboratori esterni. Limite di spesa.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell'art. 7, è dei Responsabili / Responsabili dei Settori / Servizi che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento.
2. Il limite massimo della spesa per incarichi e consulenze è fissata annualmente dalla giunta comunale nell'ambito della programmazione esecutiva della gestione (PEG) affidata ai responsabili. Per ciascun incarico di importo superiore a 5.000,00 euro, sarà necessaria l'adozione di specifico atto di indirizzo della giunta comunale.
3. Gli incarichi possono essere conferiti per il raggiungimento degli obiettivi di gestione solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

Articolo 3

Programma di fabbisogno

1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne ad alta qualificazione è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di Bilancio dell'Ente, ulteriormente specificato in un apposito quadro di sintesi, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il programma di cui al precedente comma è anche specificato nel Piano esecutivo di gestione.

Articolo 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, ed essere coerente con programmi di attività, o obiettivi e progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti

- l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - g) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. A tal fine il responsabile del servizio pubblicherà all'albo pretorio del comune, per almeno 7 giorni, apposito avviso contenente in sintesi gli estremi dell'incarico da conferire.

Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di

attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
2. Possono essere altresì conferiti incarichi fiduciari, in connessione al funzionamento di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge; ovvero qualora l'oggetto dello studio, ricerca, o consulenza sia direttamente collegato con lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo politico amministrativo.

Articolo 8

Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

Articolo 9

Disciplinare di incarico. Efficacia e Pubblicazione

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, avente natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto eventualmente allegato al contratto;
 - f) le modalità di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali modifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

4. I contratti relativi a rapporti di collaborazione ed incarico sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione stipulante del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
5. La pubblicazione è effettuata a cura del responsabile del servizio competente per almeno 15 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione verrà redatta apposita certificazione dal segretario comunale.

Articolo 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale.

Articolo 11

Pubblicità degli incarichi.

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge 662/96, il responsabile del servizio Finanziario deve pubblicare semestralmente sul sito internet comunale, per 30 giorni, apposito avviso contenente gli estremi del provvedimento di incarico, le generalità del percettore, la ragione dell'incarico ed il compenso pattuito. Dell'avvenuta pubblicazione verrà redatta apposita certificazione dal segretario comunale.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per il responsabile preposto.

4. Resta salvo l'obbligo di comunicare alla sezione di controllo della Corte dei Conti gli incarichi di importo superiori a 5.000,00 euro, secondo quanto già previsto da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 12
Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.
